

## DICHIARAZIONI


### **Le spese di istruzione universitaria nel modello 730/2017**

di Luca Mambrin

A decorrere dall'anno **2015** per effetto delle modifiche apportate dalla L. 107/2015 all'[articolo 15 lettera e\) del Tuir](#) viene prevista la detraibilità nella misura del **19%** delle spese sostenute per “*la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali*”.

Successivamente la legge di Stabilità 2016 con il comma 954 è intervenuta **modificando** nuovamente la [lettera e\) dell'articolo 15 del Tuir](#) prevedendo la **possibilità di detrarre** “*le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali*”.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario indicare tali oneri nel **quadro E sezione I** del modello **730/2017** indicando l'importo sostenuto nei righi da **E8 a E10** identificandoli con il **codice “13”**.



Sono detraibili le **tasse di immatricolazione** ed **iscrizione** e la **sopratassa per esami di profitto** e laurea che possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione ad anni **fuori corso**. Le spese sostenute per la frequenza a **master universitari** sono detraibili solo se assimilabili a corsi universitari e di specializzazione e se gestiti da **istituti universitari pubblici o privati**. Non

**rientrano tra le spese detraibili** invece le spese per l'acquisto di testi scolastici, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario indicare tali oneri nel **quadro E sezione I** del modello **730/2017** indicando l'importo sostenuto nei righi da **E8 a E10** identificandoli con il **codice "13"**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate nella [circolare 18/E/2016](#) ha fornito interessanti chiarimenti in merito alla **detrattabilità delle spese universitarie**, in particolare è stato precisato che:

- per la detrattabilità delle spese per **frequenza all'estero di corsi universitari** occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- le spese sostenute per la **frequenza di corsi di laurea in teologia** presso le università Pontificie sono detraibili nella misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico – sociale". Per quanto concerne la **zona geografica** di riferimento l'Agenzia ritiene, per motivi di semplificazione, che questa debba essere individuata nella **regione in cui si svolge il corso di studi** anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato Città del Vaticano.
- le spese per i corsi di laurea svolti dalle **università telematiche** possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento **all'area tematica del corso** e, per l'individuazione dell'area geografica, **alla regione in cui ha sede legale l'università**.

Le spese sono detraibili anche se sostenute **per familiari fiscalmente a carico** (se il documento di spesa è intestato al figlio a carico, la detrazione può essere divisa in parti uguali tra i genitori, salvo che non intendano ripartire la spesa in misura diversa dal 50%, nel qual caso dovranno annotare le diverse percentuali di ripartizione nel documento di appoggio). Se il documento di spesa è intestato ad uno dei genitori, la detrazione compete al genitore stesso.

Per quanto riguarda il regime di detrattabilità andremo a distinguere:

- le somme corrisposte per **la frequenza di corsi presso università statali** i quali saranno interamente detraibili;
- le somme corrisposte per **la frequenza ad università non statali italiane e straniere** che possono essere portate in detrazione per **un importo non superiore** a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto del Ministero dell'Istruzione, tenendo conto degli importi medi delle somme e contributi dovuti da università statali.

Per l'anno 2016 il decreto di riferimento è il [D.M. 993/2016](#) il quale prevede che **la spesa detraibile** relativa alle tasse ed ai contributi di iscrizione per la frequenza ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali è individuata in

**base a ciascuna area disciplinare di afferenza ed in base alla regione in cui ha sede l'ateneo, nei limiti massimi indicati nella seguente tabella:**

AREA DISCIPLINARE	NORD	CENTRO	SUD
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico - sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Nell'[allegato 1](#) al decreto è possibile individuare le **classi di laurea** (laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico) afferenti alle aree disciplinari indicate e le **zone geografiche** di riferimento delle regioni.

Il comma 3, articolo 1, D.M. 993/2016 prevede infine che la spesa sostenuta da studenti iscritti a **corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari** di primo e secondo livello **siano detraibili** nell'importo massimo desunto dalla seguente tabella:

SPESA MASSIMA DETRAIBILE	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

A tutti gli importi di riferimento deve essere sommato l'importo relativo alla **tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'[articolo 3 della L. 549/1995](#).

Seminario di specializzazione

## LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)